

## **Il Tribunale UE respinge la domanda di compensazione per lo svolgimento del servizio di trasporto interregionale in quanto ciò costituirebbe un aiuto di Stato**

**[Tribunale comm. ue, 3 marzo 2016, causa T-15/14, Simet](#)**

*E' legittima la decisione della Commissione Ue che ha negato il diritto alla compensazione retroattiva da parte dello Stato per il servizio di trasporto interregionale svolto dagli autobus di società concessionaria in quanto ciò darebbe luogo ad una violazione della normativa sugli aiuti di Stato.*

Il ricorso deciso dal Tribunale europeo si rivolgeva contro la Decisione della Commissione europea del 2 ottobre 2013 – C(2013) 6251 final, secondo cui i pagamenti di compensazione a favore della società concessionaria, attribuiti a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato italiano del 2010 e notificati dalle autorità nazionali, costituirebbero un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che tale misura non sarebbe stata dispensata dall'obbligo di notifica preventiva in base all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69.

A sostegno della domanda, nonché sulla scorta dell'esito positivo del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, il ricorso faceva valere i seguenti argomenti:

1) l'incompatibilità della normativa interna, sulla base della quale il MIT (ministero infrastrutture e trasporti) aveva disciplinato l'attività d'impresa della concessionaria, nel periodo preso in esame dalla sentenza del Consiglio di Stato, con il Regolamento (CEE) n. 1191/69, il quale, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (CEE) n. 1893/91, vietava agli Stati membri di assoggettare le imprese che, al pari della ricorrente, svolgono servizio di trasporto interregionale di persone su autobus, a qualsiasi obbligo di servizio pubblico;

2) che, la società era assoggettata ad obblighi di servizio pubblico, in quanto gli atti autoritativi di concessione adottati dal MIT, per la fornitura di servizi interregionali di trasporto passeggeri tramite autobus, in conformità a quanto richiesto dalla normativa italiana, hanno eliminato qualsiasi autonomia della società nello svolgimento della propria attività imprenditoriale in quanto direttamente conformata ed imposta dall'amministrazione;

3) la violazione dei principi in materia di risarcibilità del danno subito dai privati per violazione del diritto UE, principi in base ai quali se un'autorità di uno Stato membro adotta un provvedimento amministrativo di sua competenza in contrasto con quanto stabilito dal diritto dell'Unione, ne deriva in capo alla stessa l'obbligo del risarcimento del danno a suo carico nei confronti del destinatario del provvedimento, stante la sua illiceità;

4) in ogni caso, nessun aiuto di Stato era stato concesso, in quanto il metodo di determinazione degli importi che le vanno riconosciuti a titolo di risarcimento dei danni, mediante rinvio ai criteri di cui al Regolamento (CEE) n. 1191/69, per l'attività di trasporto su gomma onerati da obblighi di servizio pubblico che ha esercitato nel periodo 1987-2003 era tale da escludere qualsiasi rischio di sovra compensazione a favore di SIMET, rappresentando la mera contropartita dei costi aggiuntivi sostenuti dalla Società per l'assolvimento dei suddetti obblighi, che le sono stati imposti in modo illecito.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale respinge tutti gli argomenti proposti, concludendo nel senso – proposto dalla Commissione – della qualifica delle compensazioni in oggetto, riconosciute nel 2010 da una decisione del Consiglio di Stato, in termini di aiuti di Stato